Se obiettivo prioritario del Garante è tuttora la "messa in sicurezza" dei trattamenti più delicati (quelli aventi ad oggetto il trattamento dei dati sensibili) o delle modalità più pericolose di trattamento delle informazioni (prime fra tutte le interconnessioni), le pagine a seguire renderanno conto dei mille rivoli nei quali l'Autorità, costantemente sollecitata e pur potendo disporre di risorse assai limitate, è chiamata ad intervenire.

2.2. *Regolamenti sui trattamenti di dati sensibili e giudiziari*

Come è noto, i soggetti pubblici possono trattare i dati sensibili esclusivamente in base ad un'espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti unicamente a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, tali soggetti devono identificare e rendere pubblici i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, al fine di rendere legittimo il trattamento: a tale scopo, sono tenuti ad adottare o a promuovere l'adozione di un atto di natura regolamentare che sia conforme al parere reso dal Garante sui relativi progetti (parere che, nell'ottica di garantire il principio di semplificazione nell'elevata tutela, può essere fornito anche su schemi-tipo).

Nonostante tale adempimento fosse già contemplato dalla legge n. 675/1996, il Codice, prevedendo un ulteriore periodo transitorio di adeguamento per le amministrazioni, aveva indicato, in un primo tempo, il 30 settembre 2004, termine successivamente prorogato al 31 dicembre 2005, quale scadenza perentoria per l'adozione dei predetti regolamenti previsti dagli artt. 20 e 21 (legge 27 luglio 2004, n. 188, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158).

Collaborazioni con le p.a.

Al fine di agevolare l'adozione dei menzionati regolamenti, il Garante ha mantenuto e ampliato le forme di collaborazione con le pubbliche amministrazioni già avviate negli anni passati, finalizzate all'elaborazione dei menzionati schemi-tipo, prestando particolare attenzione ai contenuti delle schede che identificano la tipologia di dati sensibili trattati e le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite.

Nel corso dell'anno l'Autorità è stata interpellata sul punto anche da altri soggetti pubblici tra i quali, in particolare, si segnalano la Crui (Conferenza dei rettori delle università italiane), nonché l'Istituto nazionale di fisica nucleare.

Direttiva della Funzione pubblica

L'Autorità ha inoltre collaborato su richiesta alla predisposizione di una direttiva del Dipartimento della funzione pubblica, finalizzata a richiamare l'attenzione delle amministrazioni sulle prescrizioni del Codice che incidono maggiormente nel settore pubblico e che richiedono l'adozione di efficaci scelte organizzative per tradurre sul piano sostanziale le garanzie previste dal legislatore, nonché sulle conseguenze connesse alla loro mancata attuazione.

In chiave di semplificazione, con la direttiva in fase di definitiva formalizzazione, le amministrazioni sono state esortate ad avviare ogni iniziativa utile ad identificare settori di attività, comuni a più enti, per i quali si possa procedere ad un'elaborazione congiunta di schemi tipo da sottoporre all'attenzione del Garante, avvalendosi della collaborazione del Dipartimento della Funzione pubblica medesimo, che intraprenderà a tale scopo le necessarie attività di coordinamento.

In vista della scadenza del 31 dicembre 2005, l'Autorità si riserva di fornire ulte-

riori chiarimenti ed indicazioni di carattere generale in aggiunta a quelle, già dettagliate, del 17 gennaio 2002 (in *Bollettino* n. 24 del 2002, p. 40-45).

Enti locali

Anche la collaborazione avviata dall'Autorità con gli organismi rappresentativi delle autonomie locali (Anci, Upi e Uncem) ha ricevuto un ulteriore impulso nel corso del 2004. La fase della consultazione è altresì proseguita con le regioni, riunite nell'ambito della Segreteria della conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, sotto il coordinamento del Cisis (Centro interregionale per il sistema informatico e il sistema statistico).

Anci

Nel quadro della collaborazione instauratasi, è stata redatta una prima bozza di regolamento per i comuni e le comunità montane contenente la denominazione dei trattamenti effettuati, la fonte normativa, le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili, nonché la sintetica, ma esauriente, descrizione dei trattamenti e dei flussi informativi.

Lo schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è stato messo a disposizione delle amministrazioni comunali e delle comunità montane, dal 25 maggio al 15 giugno 2004, sul sito dell'Ancitel (*http://www.ancitel.it/RegolamentoDatiSensibili/*), al fine di stimolare proposte di modifica, suggerimenti, integrazioni ed osservazioni e perfezionare ulteriormente il documento che, una volta approvato dall'Autorità, costituirà lo schema-tipo in conformità al quale gli enti citati potranno adottare –senza dover più richiedere il parere formale del Garante ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice– i propri atti regolamentari, salvo che debbano procedere a specifici trattamenti non considerati nel contesto generale.

UPI

Analoghe forme di collaborazione sono intercorse con l'Unione delle Province d'Italia (UPI) per la stesura di corrispondenti schemi di regolamento utili per le amministrazioni provinciali: anche in questo caso, è imminente la pubblicazione del modello predisposto sul sito *web* dell'organo rappresentativo, per raccogliere pure in questo ambito, eventuali proposte di integrazione e suggerimenti prima che il Garante esprima il parere di competenza e lo ponga formalmente a disposizione delle province.

Regioni

Con riferimento, invece, alla collaborazione con le regioni, è stato istituito un gruppo di lavoro interregionale, con la partecipazione del Garante, del Ministero della salute, degli assessorati alla sanità e delle aziende sanitarie locali, in considerazione della necessità di includere nello schema di regolamento anche i trattamenti di dati relativi alla salute. Ciò, alla luce della nuova disciplina dettata in argomento dal Codice, che non prevede più una specifica competenza del Ministero della salute a regolamentare tali trattamenti (a differenza dell'art. 23, comma 1-*bis*, della legge n. 675/1996) e demanda tale incombenza all'iniziativa delle diverse amministrazioni.

In considerazione della peculiarità dei trattamenti da parte delle Asl, si è ritenuto opportuno istituire un sottogruppo di esperti, costituito dai rappresentanti degli assessorati in materia, che si è soffermato sui trattamenti di dati sanitari di competenza delle regioni predisponendo lo schema-tipo per i trattamenti di competenza delle aziende sanitarie da inserire nello schema di regolamento regionale.

Pur essendo stata redatta una prima bozza di regolamento nel corso del 2004, la già menzionata proroga al 31 dicembre 2005 del termine per l'adozione degli atti regolamentari (inizialmente prevista per il 30 settembre 2004) ha offerto la possibi-

lità di svolgere ulteriori approfondimenti, potendosi così tenere conto anche delle ulteriori proposte modificative o integrative e delle osservazioni pervenute recentemente al gruppo tecnico e sottoposte successivamente all'attenzione del Garante.

2.3. *Trasparenza dell'attività amministrativa e accesso ai documenti*

Il difficile equilibrio tra la trasparenza dell'attività amministrativa e la tutela della riservatezza ha costituito oggetto di attenta riflessione da parte del Garante che, al pari degli anni passati, è stato interpellato in più circostanze in merito.

Permessi di accesso a zone a traffico limitato

È stata sottoposta al vaglio del Garante la prassi, seguita da alcuni enti locali, di acquisire copia del documento di identità dei soggetti che, a diverso titolo (ad es. residenti e domiciliati in determinate zone), chiedono il rilascio del permesso di accesso/sosta nelle zone urbane a traffico limitato. Tale trattamento dei dati personali è stato ritenuto legittimo –anche in conformità al nuovo Codice della strada (art. 7 del d.lg. 30 aprile 1992, n. 285) e alla normativa in materia di documentazione amministrativa (art. 45 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)– poiché rientra tra le finalità istituzionali dei comuni (art. 18, commi 2 e 3, del Codice) e non contrasta i principi di pertinenza e non eccedenza, di cui all'art. 11, comma 1, lett. *d*), del Codice (*Nota* 28 ottobre 2004).

Albo dei beneficiari di provvidenze economiche

Ulteriori problemi ha sollevato la compatibilità dello specifico regime di pubblicità dell'albo dei beneficiari di provvidenze economiche, istituito ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, con le disposizioni in materia di tutela della riservatezza; l'Autorità ha ritenuto lecita la diffusione indifferenziata dei nominativi dei beneficiari unitamente all'indicazione della normativa che autorizza l'erogazione (art. 1, comma 2, del citato d.P.R. n. 118/2000) escludendo, invece, l'indicazione in quella stessa sede di ulteriori dati personali (quali, ad esempio, l'indirizzo, il codice fiscale o l'importo dell'erogazione) ritenuti non pertinenti ed eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

In considerazione del divieto di diffondere i dati sulla salute (artt. 22, comma 8, e 68, comma 3, del Codice), è stato precisato che eventuali elenchi di soggetti beneficiari di assegni di cura o di prestazioni sanitarie non devono contenere i nominativi o le iniziali degli interessati, né il puntuale riferimento a disposizioni di legge (come nel caso della legge 5 febbraio 1992, n. 104 in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate) da cui possano desumersi le cause dell'erogazione: possono essere invece utilizzate, a fini di trasparenza, diciture generiche o codici numerici (*Nota* 2 novembre 2004).

Accesso ai documenti amministrativi

Aspetto importante della tematica relativa alla trasparenza è la conciliabilità del diritto di accesso con il diritto alla riservatezza: permangono in merito numerose le richieste di chiarimenti.

Ostensibilità delle retribuzioni

A tal proposito, tra le questioni maggiormente significative si segnala una richiesta di chiarimenti sull'ostensibilità di documenti amministrativi concernenti l'attività lavorativa dell'*ex* coniuge detenuti dal Servizio ispezione del lavoro (*Nota* 26 aprile 2004). Sul punto il Garante è stato consultato anche da una pubblica amministrazione con riferimento alla richiesta di accesso, presentata da parte dell'*ex* coniuge di un proprio dipendente, volta ad ottenere copia della documentazione contabile relativa alla situazione retributiva del dipendente medesimo al fine di

avviare un'azione giudiziaria per la rideterminazione di un assegno di mantenimento (*Nota* 20 luglio 2004).

In entrambe le occasioni l'Autorità ha evidenziato che la normativa in materia di protezione dei dati personali non ha abrogato le norme vigenti in materia di accesso ai documenti amministrativi (artt. 59 e 60 del Codice), le quali attribuiscono al cittadino che vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accedere ai documenti detenuti dalle amministrazioni pubbliche (artt. 22 e ss. legge 7 agosto 1990, n. 241). È stato quindi sottolineato che spetta all'amministrazione destinataria della richiesta di accesso verificare, caso per caso, l'interesse e i motivi sottesi alla relativa istanza, nonché valutare la sussistenza di una delle ragioni per le quali il documento può essere sottratto alla conoscibilità del richiedente, essendo la stessa in possesso di tutti i necessari elementi di ponderazione della istanza di accesso.

Con riferimento ad una richiesta di accesso ad un rapporto informativo concernente un dirigente scolastico, redatto in seguito ad un accertamento ispettivo, il Garante ha ricordato che il rispetto della normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi è requisito di liceità del trattamento. Pertanto, l'Autorità ha ribadito che, qualora il documento sia stato illecitamente reso accessibile, come nel caso specifico, i dati ivi contenuti sono inutilizzabili stante la violazione di una disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali (art. 11, comma 2, del Codice) (*Nota* 16 luglio 2004).

Elenchi delle società concessionarie

L'Autorità è stata chiamata a precisare ulteriormente il rapporto tra il diritto di accesso e quello alla protezione dei dati personali con specifico riferimento alla possibilità per i comuni di accedere ad elenchi dettagliati detenuti dalle società concessionarie dell'erogazione di pubblici servizi contenenti i dati degli intestatari dei contratti di fornitura. In particolare il Garante ha chiarito che ai fini della comunicazione si può prescindere dal consenso dell'interessato nel caso in cui sussistano esigenze di istituzione o completamento del catasto degli impianti termici, alla luce dell'art. 17 del d.P.R. n. 551/1999, il quale ha espressamente previsto che le società distributrici di combustibile comunichino agli enti locali che ne facciano richiesta la titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi (*Nota* 1° marzo 2004).

Consiglieri comunali e provinciali

È allo studio dell'Autorità la predisposizione di un documento sulla delicata questione del diritto di accesso dei consiglieri comunali e provinciali, già oggetto di talune pronunce in casi specifici nel corso dell'anno. Con riferimento alla possibilità di consentire ad alcuni consiglieri comunali l'acquisizione di informazioni sui cespiti relativi ad un piano di dismissione del patrimonio immobiliare di un comune, ivi inclusi i nominativi degli utenti assegnatari delle singole unità immobiliari, ed ulteriori dati di carattere sensibile, il Garante ha evidenziato che il Codice non ha abrogato o modificato la specifica disposizione di legge che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il diritto di ottenere dagli uffici del comune, comprese aziende ed enti collegati, informazioni utili all'espletamento del loro mandato, nel rispetto del segreto d'ufficio e del principio di pertinenza e non eccedenza, ai sensi dell'art. 43, comma 2, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267 (*Nota* 13 settembre 2004).

Nell'ipotesi in cui l'accesso da parte dei consiglieri comunali riguardi dati sensibili, l'esercizio di tale diritto, ai sensi dell'art. 65, comma 4, lett. *b*), del Codice, è consentito se indispensabile per lo svolgimento della funzione di controllo, di indirizzo politico, di sindacato ispettivo e di altre forme di accesso a documenti riconosciute dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per consentire l'espletamento di un mandato elettivo.

Resta ferma la necessità, come già accennato nel par. 1.4., che i dati così acquisiti siano utilizzati per le sole finalità connesse all'esercizio del mandato, rispettando in particolare il divieto di divulgazione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute. Spetta quindi all'amministrazione destinataria della richiesta accertare l'ampia e qualificata posizione di pretesa all'informazione *ratione officii* del consigliere comunale.

Il medesimo orientamento è stato espresso con riferimento alla possibilità di consentire a un consigliere comunale l'acquisizione di informazioni relative ad una comunità di nomadi Rom coinvolti in un progetto di assistenza ed integrazione sociale intrapreso in loro favore da un comune (*Nota* 10 novembre 2004).

Sindaco

Il Garante ha poi precisato, come in passato, che il diritto di accesso si configura in termini diversi con riferimento ad altri esponenti istituzionali del comune: tale è il caso del diniego opposto ad un sindaco di acquisire copia di tutti i ricorsi proposti dai trasgressori del Codice della strada, corredati dalle deduzioni tecniche redatte dal locale Comando di polizia municipale. Il d.lg. n. 267/2000 dispone, a differenza di quanto previsto per i consiglieri, che il sindaco e i singoli assessori per gli specifici settori ad essi delegati, debbano unicamente sovrintendere al funzionamento degli uffici e dei servizi, non con atti di diretta gestione, ma con direttive generali.

L'ordinamento degli enti locali, infatti, prevede il principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo dell'ente, e l'attuazione e gestione amministrativa, che competono ai dirigenti.

Pertanto, nel solo caso in cui la richiesta di informazioni, anche di natura sensibile, sia indispensabile al sindaco per espletare la funzione di controllo politico-amministrativo sull'andamento dell'ufficio del personale, l'acquisizione dei dati può risultare conforme alle norme rilevanti in tema di protezione dei dati. Di contro, in assenza delle ricordate finalità di rilevante interesse pubblico, la comunicazione di questi dati, specie se non generalizzata, non è legittima e l'accesso da parte del sindaco non è consentito (*Nota* 22 ottobre 2004).

Difensore civico

Un ulteriore caso particolare è stato portato all'attenzione del Garante da un'associazione, in merito alla richiesta da parte di un difensore civico di conoscere eventuali provvedimenti adottati nei confronti di un educatore (a seguito del rinvio a giudizio di quest'ultimo per maltrattamenti a danno di soggetti disabili affidatigli). Sulla base degli elementi disponibili riguardo ai poteri informativi dello specifico difensore civico richiedente, l'Autorità non ha ravvisato una specifica funzione idonea a consentire l'acquisizione delle informazioni richieste all'associazione, in mancanza del consenso dell'interessato, necessario ai sensi dell'art. 24 del Codice (*Nota* 3 maggio 2004).

Tesserino di riconoscimento

Rispettoso del principio di pertinenza è stato giudicato anche il trattamento dei dati personali riportati nel tesserino di riconoscimento delle guardie ecologiche volontarie di una provincia: al riguardo, la normativa di settore (in particolare il regolamento della provincia in questione) indica espressamente gli elementi identificativi destinati ad essere riportati nel documento (le generalità, la fotografia, i connotati e gli estremi del decreto di guardia particolare giurata), disciplinandone, inoltre, l'uso in caso di esibizione per lo svolgimento dei particolari compiti attribuiti (*Nota* 9 settembre 2004).

2.4. *Il principio del cd. pari rango*

Profili particolari riguardano l'accesso ai documenti amministrativi contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale. Infatti, in tal caso il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (art. 60 del Codice).

In proposito, il Garante ha già chiarito che il destinatario della richiesta, al fine di stabilire se il diritto dedotto dal richiedente vada considerato "di pari rango" rispetto a quello della persona cui si riferiscono i dati, deve fare riferimento non al "diritto di azione e difesa" –che pure è costituzionalmente garantito– quanto alla situazione giuridica soggettiva sottostante che il terzo intende far valere (v. già *Provv.* 9 luglio 2003, in *Relazione 2003*, p. 64).

I predetti principi, affermati anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, sono stati posti all'attenzione dell'Autorità in varie circostanze. È in avanzato stadio di trattazione la richiesta di chiarimenti di un'amministrazione alla quale un Comando provinciale della Guardia di finanza aveva chiesto copia degli atti relativi al procedimento a carico di un finanziere per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista per la fattispecie colposa del reato di atti osceni (art. 527, comma 2, c.p.). La documentazione oggetto della richiesta potrebbe contenere dati sensibili riconducibili, ad esempio, ad informazioni idonee a rivelare la vita sessuale dell'interessato. L'Autorità si è, invece, pronunciata in merito alla richiesta di chiarimenti avanzata da un comune circa la possibilità da parte delle strutture sanitarie di rilasciare ad un consigliere comunale, ai sensi dell'art. 43 del d.lg. n. 267/2000, copia di un referto medico riguardante un terzo (*Nota* 30 settembre 2004).

Ciò comporta, in sintesi, che nella prevalenza dei casi riguardanti solo diritti di credito non sia possibile accogliere l'istanza di accesso e di comunicazione, e che si possa invece valutare, sia pure con cautela e caso per caso, l'effettiva necessità di consentire l'accesso ad una cartella clinica –prima della sua probabile acquisizione su iniziativa del giudice– in caso di controversia risarcitoria per danni ascritti all'attività professionale medica documentata nella cartella stessa.

Dati sanitari

La questione dei limiti alla comunicazione di dati sulla salute e sulla vita sessuale a persone diverse dall'interessato ha assunto spesso rilevanza nel caso di richieste di accesso a cartelle cliniche detenute presso strutture sanitarie, a volte formulate da un difensore nell'ambito delle cd. indagini difensive (art. 391-*quater* c.p.p.).

Anche in tal caso l'Autorità ha ribadito che le pubbliche amministrazioni non necessitano di una specifica autorizzazione del Garante ai fini dell'accoglimento di richieste di accesso ai documenti o di comunicazione di dati personali formulate ai sensi della disciplina delle indagini difensive introdotta dalla legge 7 dicembre 2000, n. 397. Dal momento che il Codice, come già ricordato, non ha abrogato le norme vigenti in materia di accesso ai documenti amministrativi (art. 59 del Codice), le disposizioni contenute nell'art. 391-*quater* del c.p.p. vanno ritenute un'idonea fonte normativa per la comunicazione all'esterno di dati personali che va comunque inquadrata sistematicamente (v., ad esempio, art. 71 del Codice). Spetta pertanto all'amministrazione destinataria della richiesta, che dispone di tutti gli elementi a ciò necessari, accertare, caso per caso, la sussistenza dei presupposti per l'esercizio di tale facoltà, compresa la legittimazione del soggetto che ha formulato l'istanza di accesso (*Nota* 15 ottobre 2004).

2.5. *Pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque*

Nel corso dell'anno il Garante si è pronunciato su alcune questioni relative al trattamento dei dati contenuti in pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque.

Registro quote-latte

In particolare, l'Autorità è stata chiamata a chiarire il regime di pubblicità del registro delle quote-latte tenuto dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Al riguardo, è stata evidenziata la base normativa che consente l'integrale consultabilità (anche in via telematica attraverso il sito Internet del SIAN) del predetto registro da chiunque ne abbia interesse, lasciando invece all'Agenzia la valutazione circa la possibilità di estendere la piena conoscibilità anche alle informazioni relative al periodo antecedente all'istituzione del registro (*Nota* 27 settembre 2004).

ACI

Un'altra questione all'esame dell'Autorità riguarda la possibilità di divulgare tramite il sito *web* dell'ACI l'elenco dei demolitori autorizzati all'esercizio delle operazioni di "rottamazione" dei veicoli fuori uso: in proposito, il Garante ha ribadito le indicazioni già fornite in un'altra occasione (*Nota* 16 giugno 1999), facendo presente che la diffusione del predetto elenco è lecita solo se prevista da apposita disposizione di rango normativo primario o secondario, non essendo sufficiente in tal senso la sola previsione contenuta in un regolamento interno dell'ACI (*Nota* 29 dicembre 2004).

Ipoteche

In sede di ricorso è stata ritenuta infondata, allo stato della normativa all'epoca applicabile, la richiesta di cancellazione dei dati relativi ad un'ipoteca avanzata nei confronti di una società che fornisce informazioni commerciali. Tali dati, relativi alla proprietà immobiliare e detenuti dai competenti uffici dell'Agenzia del territorio competenti erano, infatti, pubblici e quindi accessibili a chiunque ed utilizzabili anche senza il consenso degli interessati (art. 24, comma 1, lett. *c*). Pertanto, la loro estrazione e comunicazione a terzi da parte di società che operano nel settore dell'informazione societaria e commerciale erano, allo stato, lecite (*Provv.* 20 maggio 2004).

Sul punto, tuttavia, è intervenuto da ultimo il legislatore che, con la legge finanziaria 2005, al fine di contrastare fenomeni di elusione fiscale e di tutelare la fede pubblica, ha introdotto una disposizione che, di regola, vieta la riutilizzazione commerciale delle informazioni contenute negli archivi catastali e nei pubblici registri immobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio (art. 1, commi 367 e ss., legge 30 dicembre 2004, n. 311). L'eventuale possibilità di riutilizzare per fini commerciali tali informazioni verrebbe subordinata alla stipula di specifiche convenzioni con la stessa Agenzia, le quali dovrebbero disciplinare, a fronte del preventivo pagamento dei tributi dovuti, le modalità ed i termini della raccolta, della conservazione, dell'elaborazione dei dati, nonché il controllo del limite di riutilizzo consentito.

Va però rilevato che l'applicazione di tali disposizioni dovrà essere coordinata con le scelte normative già fatte da Governo e Parlamento nel Codice, anche in attuazione di raccomandazioni del Consiglio d'Europa, tenendo conto, in particolare, del principio di compatibilità con gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti, e affidando al Garante la promozione di codici deontologici che dovranno regolare la materia (artt. 61 e 118 del Codice).

2.6. *Documentazione anagrafica e materia elettorale*

A seguito delle modifiche introdotte dal Codice nella materia anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali, sono pervenuti numerosi quesiti volti ad ottenere chiarimenti; più precisamente, il Codice ha integrato la disciplina sull'utilizzo degli elenchi anagrafici da parte delle pubbliche amministrazioni, prevedendo espressamente che rientrano tra gli scopi di pubblica utilità anche quelli relativi all'applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale e che può farne uso per tale finalità anche il comune presso il quale è istituita l'anagrafe.

Al riguardo, l'Autorità si è pronunciata su un ricorso relativo all'invio a cittadini minorenni, da parte di un comune, di un invito a partecipare alla sagra patronale ed alla festa di *Halloween* organizzate dall'ente. Il Garante non ha riscontrato, sulla base degli elementi forniti dalle parti, specifiche violazioni in quanto i dati trattati non erano conservati presso il comune e le comunicazioni erano state inviate direttamente dall'ente con la sola intenzione di fare conoscere ai bambini il contenuto delle iniziative ricreative organizzate (*Provv.* 30 gennaio 2004). Sono stati avviati però specifici accertamenti al fine di verificare la liceità del trattamento e la correttezza del comportamento del comune, soprattutto con riferimento all'acquisizione dei dati dei minori.

Scambio di dati Italia-Germania

Significativa è stata anche la collaborazione richiesta al Garante dal Ministero dell'interno per la definizione di una bozza di accordo tra la Repubblica federale tedesca e la Repubblica italiana sullo scambio reciproco di dati tra gli uffici anagrafici nell'ambito dei trasferimenti di domicilio degli abitanti (vale a dire delle persone fisiche sulle quali ricadono obblighi anagrafici ai sensi della normativa statale interna, indipendentemente dalla loro cittadinanza), da e verso i rispettivi territori nazionali.

In proposito il Garante ha evidenziato, con riferimento all'istituzione presso ciascuno Stato contraente di un "ufficio centrale" nazionale competente a gestire il flusso di dati tra i due Paesi, che la disciplina sulle modalità di utilizzazione anche esterna delle banche dati ed il connesso obbligo per gli uffici anagrafici di comunicare dati a tale ufficio centrale, devono essere previsti da norme di legge o di regolamento, in conformità all'art. 19 del Codice. Inoltre, l'Autorità ha rilevato il rischio di vanificare la disciplina anagrafica tramite la previsione contenuta nella bozza di accordo in questione, in quanto i flussi di comunicazioni anagrafiche che si intendono attivare modificano profondamente la specifica normativa di settore (cfr. d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; legge 15 maggio 1997, n. 127). Il Garante ha osservato che simili modifiche potrebbero essere introdotte solo sulla base di una previa disposizione legislativa che le preveda e ne determini i caratteri fondamentali, nel rispetto di necessarie cautele quali, in particolare, la non eccedenza delle informazioni trasmesse rispetto alle finalità perseguite (*Nota* 14 settembre 2004). Alla luce di tali considerazioni, su richiesta del Ministero dell'interno, si è aperto un tavolo di lavoro presso l'Autorità al fine di esaminare congiuntamente i profili più delicati dell'iniziativa ed individuare idonee soluzioni anche nell'ambito della disciplina vigente ed avvalendosi dell'Indice nazionale delle anagrafi (Ina).

Ina-Saia

La collaborazione proficuamente avviata con il Ministero dell'Interno ha trovato conferma anche in altri ambiti: il Garante, infatti, è stato chiamato a prendere parte, assieme ad altre istituzioni, al Comitato tecnico per la predisposizione di uno studio finalizzato alla revisione della normativa anagrafica, alla luce delle innovazioni riguardanti l'Ina ed il Sistema di accesso ed interscambio anagrafico (Saia).

Biografie

Una questione particolarmente delicata in materia è all'esame dell'Autorità, con riferimento alla possibilità di rilasciare ad un istituto enciclopedico privato informazioni sullo *status* di figlio adottivo di un noto imprenditore, al fine di completarne la biografia da inserire nel dizionario degli imprenditori italiani. La normativa fa espresso divieto dell'indicazione della paternità e della maternità nelle attestazioni di stato civile riferite all'adottato (cfr. artt. 26, comma 4, 28, comma 2, e 73, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni), negli estratti per riassunto degli atti dello stato civile, nonché nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico (art. 1 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, richiamata dall'art. 108, comma 3 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). Peraltro, la disciplina in materia di protezione dei dati personali se, da un lato, autorizza, in linea generale, il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile una volta decorsi settanta anni dalla loro formazione (cfr. art. 177, comma 3, del Codice), dall'altro fa salve le disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di "taluni" dati personali (art. 184, comma 3). Occorre quindi valutare il rilievo dei predetti divieti stabiliti dalla legge sull'adozione.

Ricerche genealogiche

L'Autorità è stata anche interpellata sulla fondatezza della richiesta formulata da uno studio di ricerche genealogiche, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare ricerche presso i servizi dello stato civile di alcuni comuni al fine di definire le devoluzioni successorie. Sul punto, il Garante ha ricordato che –a partire dal 1° gennaio 2004, secondo quanto disposto dall'art. 177, comma 3, del Codice– il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile è consentito unicamente ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente ai fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto. Resta ferma la possibilità che l'ufficiale dello stato civile fornisca a richiesta singole notizie che possono essere comunicate ai sensi dell'art. 450 c.c. (*Nota* 12 maggio 2004).

Liste elettorali

Con riferimento, invece, al trattamento dei dati contenuti nelle liste elettorali, il Garante è stato impegnato a fornire chiarimenti alla luce della rilevante modifica introdotta dal Codice che, rispetto al previo regime di piena conoscibilità e pubblicità delle liste elettorali degli enti locali, ora prevede, in applicazione del principio di finalità, che le liste elettorali possano essere rilasciate in copia solo in favore di chi intende perseguire una finalità di attuazione della disciplina in materia di elettorato attivo o passivo, di studio, ricerca scientifica o storica o socio-assistenziale, oppure per perseguire un interesse collettivo o diffuso (art. 177, comma 5, del Codice).

L'Autorità è stata chiamata a pronunciarsi, tra l'altro, in merito al possibile rilascio, da parte delle amministrazioni comunali, di copia delle liste elettorali ai patronati per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali. Il Garante ha chiarito che spetta all'amministrazione destinataria dell'istanza entrare nel merito della richiesta e valutare se la specifica finalità del loro successivo utilizzo dichiarata da parte del richiedente sia conforme all'attività svolta dal soggetto medesimo, nonché se rientri effettivamente tra le ipotesi di cui al citato art. 177. In tale occasione è stato ricordato che il Codice consente agli istituti di patronato e di assistenza sociale, per lo svolgimento delle proprie attività, e solo nell'ambito di un mandato conferito dall'interessato, di accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso dell'interessato (art. 116 del Codice) (*Nota* 28 luglio 2004).

Sportello per il permesso di soggiorno

In materia di immigrazione, è stato adottato un regolamento per la razionalizzazione e l'interconnessione delle comunicazioni fra amministrazioni pubbliche ai fini, in particolare, del funzionamento dello sportello unico per il rilascio del permesso di soggiorno (d.P.R. 27 luglio 2004, n. 242, di attuazione della legge 30 luglio 2002, n. 189), sul quale l'Autorità ha espresso parere il 4 marzo 2004.

Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione presso il Ministero dell'interno istituisce e detiene gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo, ai quali accedono le pubbliche amministrazioni interessate, individuate con decreto del Ministro medesimo. Tali archivi sono interconnessi con i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni interessate e con quelli delle regioni, delle province autonome e degli enti locali.

Su richiesta dell'Autorità, i "controlli" sugli accessi al sistema informativo sono stati disciplinati in conformità al principio di proporzionalità, prevedendo che i dati personali concernenti l'identificazione degli utenti e le operazioni di accesso agli archivi possano essere utilizzati solo per finalità di sicurezza e di accertamento di eventuali illeciti.

2.7. *Istruzione*

Esiti scolastici

Anche in materia di pubblicità degli esiti scolastici l'Autorità ha dovuto recentemente ricordare che non è vietata la pubblicazione dei risultati degli scrutini; al contrario, essi devono essere pubblicati, come esplicitamente previsto dalla disciplina in materia (ordinanze ministeriali 13 febbraio 2001, n. 29; 4 aprile 2003, n. 35; 9 febbraio 2004, n. 21).

Voti e interrogazioni

Numerose sono state le richieste di chiarimenti in merito al trattamento dei dati personali nel settore dell'istruzione, con particolare riferimento alla conoscibilità di informazioni riguardanti gli studenti. L'Autorità ha dovuto ancora una volta precisare che non esiste alcuna disposizione del Codice o provvedimento del Garante che imponga di tenere segreti i voti dei compiti in classe o delle interrogazioni, né di consegnarli agli alunni in busta chiusa. Così come non esiste alcuna disposizione che proibisca ai medesimi di rendere nota la fede religiosa o che ostacoli le soluzioni da tempo in atto per la partecipazione o meno degli studenti all'ora di religione (*Comunicato stampa* 3 dicembre 2004).

Comunicazioni *ex* art. 39

Sono giunte al Garante numerose comunicazioni ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. *a*), del Codice da parte di istituti scolastici che intendevano comunicare dati personali degli alunni ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento di finalità istituzionali, in particolare di natura socio-assistenziale.

In tali occasioni nel ricordare che il trattamento dei dati personali deve essere ispirato ai principi di pertinenza, proporzionalità e necessità, il Garante ha fissato alcuni limiti a tale flusso di dati personali degli alunni, di seguito sintetizzati:

- in merito alla richiesta di una Asl di ricevere dalle strutture scolastiche presenti nella provincia alcuni dati personali dei minori ivi iscritti al fine di realizzare un archivio informatizzato per contattare gli studenti in caso di denuncia di malattie infettive, l'Autorità ha precisato che, pur essendo attribuito a tali enti il compito di provvedere, tra l'altro, all'igiene e alla medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado (cfr. art. 14, comma 3, lett. *e*), l. n. 833/1978), lo stesso può essere assolto con modalità meno invasive. Ad esempio, sarebbe pos-

sibile individuare un responsabile interno ad ogni istituto scolastico in grado di fornire, qualora si verifichi un evento infettivo, i dati strettamente necessari per assicurare l'opportuno intervento sanitario, senza creare una banca dati informatizzata relativa alla realtà scolastica minorile di un'intera provincia (*Nota* 28 dicembre 2004);

- analogamente, una Asl ha richiesto l'elenco dei nomi e degli indirizzi degli alunni iscritti nelle scuole presenti nel distretto sanitario dell'azienda, al fine di contattare gli stessi all'interno di una campagna contro il morbillo. Il Garante ha osservato che la finalità di promuovere la prevenzione delle malattie infettive attribuita alle Asl può essere utilmente raggiunta anche senza procedere all'invio sistematico alle stesse degli elenchi di tutti gli alunni iscritti agli istituti, mettendo a disposizione delle famiglie il materiale informativo distribuito dal Ministero della salute e dalle Asl presso gli istituti scolastici (*Nota* 17 novembre 2004);
- alcuni istituti scolastici presenti all'interno di uno stesso comune hanno comunicato di voler avviare un progetto di gestione integrato dell'anagrafe scolastica, contenente i dati personali degli alunni iscritti e delle loro famiglie. Da un esame dei dati personali richiesti è risultato che sarebbero state raccolte anche informazioni di carattere sensibile relative ad alunni (es. stato di handicap). In merito a tale progetto, ai sensi degli artt. 20 e ss. del Codice, il Garante sta valutando se –in mancanza di un'espressa previsione di legge o di regolamento che preveda l'interconnessione di banche dati per la gestione integrata dell'anagrafica scolastica comunale e tenendo conto dei principi di indispensabilità, pertinenza e proporzionalità– la finalità di migliorare il percorso formativo degli alunni possa essere raggiunta con altre modalità che non comportino la creazione di archivi contenenti dati sensibili relativi a minori, condivisi da più soggetti pubblici;
- un assessorato regionale alla sanità ha richiesto ad un'università pubblica alcuni dati personali degli iscritti alle facoltà di medicina e di scienze, per inviare agli studenti una lettera di sensibilizzazione in merito alla donazione di sangue e midollo osseo, nonché informazioni sull'autoemoteca dei volontari dell'AVIS. Al riguardo è stato osservato che, pur sussistendo in capo alle regioni ed ad altre amministrazioni pubbliche la funzione di promuovere la donazione del sangue e degli emoderivati (cfr. art. 11, comma 3, legge 4 maggio 1990, n. 107 e Dir. P.C.M. 6 giugno 2003), tale finalità può essere raggiunta con altre modalità, quali, ad esempio, la distribuzione di specifico materiale informativo presso le facoltà universitarie (*Nota* 29 dicembre 2004).

Atti e circolari del dirigente scolastico

L'Autorità ha ricordato che anche nella redazione di atti e circolari interne contenenti dati personali è necessario rispettare i principi di pertinenza e non eccedenza. In seguito ad una segnalazione di un'insegnante il Garante ha ravvisato la non conformità a tali principi del comportamento di un dirigente scolastico che, nell'informare il personale e gli studenti di alcune difficoltà organizzative causate dalla pendenza di procedimenti amministrativi e giudiziari contro l'istituto, aveva specificato anche i nominativi delle insegnanti che li avevano avviati (*Nota* 25 novembre 2004).

Controllo delle presenze

Sono in corso alcuni approfondimenti in merito al progetto di un istituto tecnico industriale volto al controllo elettronico della presenza degli studenti nell'edi-

ficio scolastico, rendendo possibile la verifica della presenza degli alunni da parte dei genitori degli stessi tramite il sito *web* della scuola.

Il Garante è in procinto di definire l'istruttoria in ordine ad un caso di monitoraggio della presenza di allievi stranieri nel territorio provinciale effettuato da un istituto scolastico. Tale attività, che prevede la raccolta di dati sugli alunni tramite questionari distribuiti agli istituti d'istruzione, può comportare il trattamento di dati sensibili dei medesimi (in particolare, di informazioni relative all'origine razziale o etnica), nonché di altre delicate informazioni di carattere personale, come quelle concernenti adozioni o affidamenti.

Comunicazione di dati a privati

A seguito di un ricorso (*Provv.* 29 dicembre 2003), il Garante ha avviato ulteriori accertamenti in merito all'avvenuta comunicazione ad una casa editrice, da parte di un'università statale, di alcuni dati personali dei propri studenti. Al riguardo, è stato rilevato che un determinato decreto rettorale non poteva ritenersi fonte idonea a consentire tale operazione, non individuando in modo puntuale i casi di comunicazione di dati personali degli studenti da parte dell'ateneo a soggetti privati. L'ateneo è stato invitato a sospendere di propria iniziativa il trattamento in questione, nonché ad individuare con esattezza nell'atto regolamentare le singole ipotesi di comunicazione di dati personali degli studenti a soggetti privati, in conformità ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto alle finalità perseguite.

L'Autorità in tale occasione ha anche accertato che la stessa università aveva fornito un'informativa incompleta agli studenti, senza individuare le finalità, le modalità del trattamento, nonché l'ambito di comunicazione dei dati personali degli studenti a soggetti privati. Il Garante ha, quindi, contestato all'università la sanzione amministrativa di cui all'art. 161 del Codice (contestazione del 19 novembre 2004, cui è seguito il pagamento in misura ridotta).

2.8. *Notificazioni di atti e comunicazioni*

Notificazioni

Già in passato l'Autorità ha più volte rappresentato alle pubbliche amministrazioni l'esigenza di tutelare in maniera adeguata la riservatezza delle persone alle quali sono notificati atti giudiziari, verbali di contravvenzione, avvisi fiscali o altri atti amministrativi (*Provv.* 22 ottobre 1998 e 26 ottobre 1999).

Molte esortazioni espresse dal Garante sono state tradotte in disposizioni normative dal nuovo Codice, il quale ha modificato le norme processuali interessate (art. 174) seguendo il principio secondo cui, qualora la notificazione non possa essere eseguita nelle mani del destinatario, la copia dell'atto deve essere consegnata in busta sigillata e su questa non devono essere apposte indicazioni da cui possa desumersi il contenuto dell'atto stesso. Tale principio si applica sia nel processo civile, sia in quello penale, nonché per le notificazioni di sanzioni amministrative e di atti e documenti provenienti da organi delle pubbliche amministrazioni, se effettuate a soggetti diversi dagli interessati.

Consegna a mezzo del messo comunale

L'Ufficio del Garante ha inoltre risposto a quesiti relativi alla notifica di violazioni finanziarie o di sanzioni disciplinari, ribadendo che gli addetti al protocollo e il messo comunale tramite il quale viene effettuata la notifica vanno designati quali soggetti incaricati di svolgere le pertinenti operazioni del trattamento; essi possono pertanto accedere al contenuto del documento oggetto di notifica senza che ciò comporti la violazione delle disposizioni sulla comunicazione dei dati personali, essendo peraltro i medesimi incaricati tenuti al segreto d'ufficio in virtù del loro *sta-*

tus di dipendenti pubblici.

Utilizzo del fax

L'Autorità ha ricordato che l'utilizzo del fax come mezzo di comunicazione tra pubbliche amministrazioni è espressamente consentito dalla legge, ed ha fatto anche presente che i dipendenti incaricati dalle amministrazioni di inviare e ricevere comunicazioni tramite fax devono rivestire il ruolo di incaricati del trattamento e, in quanto tali, rispettare le misure di sicurezza e gli obblighi di riservatezza previsti dal Codice (*Nota* 29 dicembre 2004).

Comunicazione di dati sanitari

Il Garante ha precisato che, nel recapitare a mano documenti contenenti dati relativi allo stato di salute (anche qualora il destinatario sia un dipendente del medesimo ente), devono essere prescelte modalità rispettose della riservatezza degli interessati, eliminando ogni occasione di impropria conoscibilità dei dati anche da parte delle persone fisiche incaricate del trattamento, inclusi i messi notificatori (es., allegazione di dati sanitari in busta chiusa; inviti all'interessato a ritirare personalmente un documento presso l'ufficio competente; comunicazione o messa a disposizione telematica o informatica direttamente in favore del solo interessato) (*Provv.* 23 luglio 2004).

Vendite giudiziarie

L'Autorità ha evidenziato in più occasioni che il Codice ha apportato alcune modifiche anche alle disposizioni relative alla pubblicità degli avvisi di vendita giudiziaria. In particolare, con riferimento al processo esecutivo, il nuovo art. 490 c.p.c. prevede che debba essere omessa l'indicazione del debitore qualora l'annuncio sia inserito in quotidiani, oppure divulgato con le forme della pubblicità commerciale. Le informazioni relative al debitore possono essere però fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse, unitamente ad ogni altra ulteriore necessaria informazione.

2.9. *Attività fiscale, tributaria e doganale*

Dichiarazioni stragiudiziali

A seguito di numerosi quesiti, segnalazioni e ricorsi, l'Autorità ha giudicato illegittima la prassi delle società concessionarie del servizio per la riscossione dei tributi di chiedere informazioni personali a terzi per ottenerne una dichiarazione stragiudiziale che attesti l'esistenza di crediti del contribuente su cui rivalersi, in quanto nessuna previsione legislativa o regolamentare attribuiva alla stessa il potere di effettuare questo tipo di trattamento senza il consenso del contribuente medesimo (*Provv.* 12 gennaio 2004). Tale procedura, anche in contrasto con il principio di non eccedenza (art. 11 del Codice), poiché sproporzionata rispetto alla finalità di recupero del credito (che può essere comunque perseguita con altri strumenti), risultava, infatti, disciplinata solo da risoluzioni dell'Agenzia delle entrate e da mere circolari ministeriali.

Deve essere tuttavia segnalato che il quadro normativo è stato parzialmente modificato di recente con la legge 30 dicembre 2004, n. 312 (art.1, comma 425, della legge finanziaria 2005), che ha introdotto l'istituto della dichiarazione stragiudiziale. Il nuovo art. 75-*bis* del d.P.R. n. 602/1973 stabilisce, infatti, che il concessionario –anche prima di procedere al pignoramento presso terzi– possa chiedere ai debitori del soggetto che è iscritto a ruolo di indicare per iscritto le cose e le somme dovute al creditore. Poiché la norma prevede che l'indicazione possa avvenire anche solo in modo generico, dovrà essere nuovamente verificato il rapporto tra la novella e il predetto principio di pertinenza e non eccedenza.

Pubblicità elenco contribuenti

Per quanto riguarda il regime di pubblicità dell'elenco dei contribuenti, il Garante ha affermato più volte in passato che, in base al vigente quadro normativo, risultava legittima la pubblicazione presso gli uffici finanziari ed i comuni degli elenchi nominativi dei contribuenti che avevano presentato la dichiarazione dei redditi, unitamente all'indicazione del reddito imponibile. Merita al riguardo segnalare che, recentemente, l'Agenzia delle entrate –nel disporre la pubblicazione degli elenchi per gli anni 2001 e 2002– ha ritenuto, adducendo il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, di limitare tale pubblicità al dato relativo alla categoria reddituale prevalente (Provv. dell'Agenzia 29 settembre 2004).

Agenzia delle dogane

Sono stati avviati approfondimenti con l'Agenzia delle dogane in merito all'applicazione del Codice ai trattamenti effettuati da parte degli uffici centrali e territoriali antifrode che svolgono funzioni di prevenzione, accertamento e repressione delle violazioni della normativa tributaria ed extratributaria. In particolare, l'Autorità ha esaminato anche le collaborazioni avviate dall'Agenzia con gli operatori commerciali e le associazioni di categoria, quali ad esempio la Confindustria.

2.10. *Trattamenti svolti da regioni ed enti locali*

Comunicazioni *ex* art. 39

Numerosissimi sono stati i casi in cui le regioni e gli enti locali hanno sottoposto all'attenzione del Garante, ai sensi degli artt. 19, comma 2, e 39, comma 1, lett. *a*), del Codice, l'intenzione di trasmettere ad altri soggetti pubblici dati personali reputati necessari per lo svolgimento di funzioni istituzionali, anche in assenza di una norma di legge o di regolamento.

In seguito ad una richiesta di informazioni (*Nota* 15 giugno 2004), ad esempio, il Garante ha ritenuto legittimo il progetto di una regione volto a consentire ai singoli comandanti di polizia locale, in possesso di specifiche *password*, l'accesso all'archivio contenente i dati personali dei propri operatori di polizia locale partecipanti ai corsi di aggiornamento e qualificazione professionale organizzati dalla regione medesima, al fine di poter valutare la partecipazione ai predetti corsi per le esigenze di servizio delle rispettive amministrazioni.

Analogamente, non è stato interdetto alle province l'accesso in rete ai dati contenuti nell'anagrafe venatoria centrale della regione di appartenenza per consentire la vigilanza e la gestione delle opzioni sulle forme di caccia esercitate dagli interessati (*Nota* 30 agosto 2004).

Al contrario, l'Autorità ha precisato che il meccanismo previsto dall'art. 39 non è idoneo a consentire ad un comune di arricchire la propria banca dati sui soggetti che hanno manifestato la propria disponibilità all'affidamento temporaneo di minori con le informazioni relative ai nuclei familiari aspiranti all'adozione trattate dalla Asl. La reciproca comunicazione di dati tra il comune e la Asl avrebbe, infatti, coinvolto anche dati sensibili per i quali sono da osservare le più rigorose garanzie di cui agli artt. 20 e ss. del Codice (*Nota* 13 settembre 2004).

Analoghe problematiche ha sollevato la richiesta della Regione Lazio volta ad ottenere dall'Inps la comunicazione di alcuni dati personali, anche sensibili, per la concessione di benefici economici a favore degli anziani e degli invalidi civili. L'Autorità, interpellata sul punto, ha indicato alle amministrazioni coinvolte le modalità più idonee a garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. L'INPS, pertanto, secondo i criteri stabiliti dalla regione, ha individuato direttamente i soggetti beneficiari delle provvidenze economiche. Successivamente, su indicazione della regione, ha consegnato a Poste Italiane S.p.A.,

designata responsabile del trattamento dall'Istituto, l'elenco dei nominativi ed il relativo domicilio dei beneficiari per l'erogazione delle provvidenze economiche.

È stato poi operato un doveroso distinguo tra le ipotesi in cui la comunicazione di dati sia indirizzata da un'amministrazione comunale ad un consorzio, a seconda della natura giuridica, pubblica o privata, di quest'ultimo. L'applicazione degli artt. 19, comma 2, e 39, comma 1, lett. *a*) del Codice è, infatti, ammissibile solo per la comunicazione di dati tra soggetti pubblici, non essendo invece possibile avvalersi della norma in questione ove il consorzio abbia, invece, natura privata. La comunicazione di dati da un soggetto pubblico ad un soggetto privato è ammessa, infatti, dall'art. 19, comma 3, unicamente quando è prevista da norme di legge o regolamento (*Nota* 22 novembre 2004).

Sulla base dei medesimi principi, è stata rappresentata ad un comune l'impossibilità di una trasmissione sistematica di dati relativi a deceduti alle parrocchie, non avendo queste ultime natura di soggetti pubblici (*Nota* 17 gennaio 2005).

Sistema interbibliotecario

Con riferimento allo scambio dei dati dei tesserati nell'ambito dei sistemi bibliotecari provinciali, è stato rilevato che la finalità di assicurare un adeguato servizio pubblico di lettura e di informazione tramite il servizio di prestito interbibliotecario potrebbe essere utilmente conseguita anche riducendo i flussi di dati personali. Ad esempio, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza di cui all'art. 11 del Codice, potrebbero essere trasmesse alle biblioteche collegate le sole richieste dei volumi prive dei dati personali degli utenti, che sarebbero conservati solo presso la biblioteca richiedente (*Nota* 21 dicembre 2004).

Dati anagrafici

È stata ritenuta legittima la comunicazione di dati anagrafici da parte di un comune alla Asl al fine di addivenire, nell'ambito di un piano integrato per l'emergenza estiva, alla campionatura della popolazione anziana per monitorare e prevenire eventuali episodi di grave decadimento psico-fisico e di solitudine. La normativa sugli atti anagrafici prevede, infatti, la possibilità per l'ufficiale dell'anagrafe di rilasciare, anche periodicamente, elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 34, comma 1, d.P.R. n. 223/1989 (*Nota* 19 luglio 2004).

Diffusione di dati sanitari

In materia di trattamento di dati sensibili da parte degli enti locali, è in istruttoria il caso nel quale un comune ha divulgato sul proprio sito Internet i nominativi di coloro che avevano richiesto la sostituzione nel pagamento della tariffa per la gestione dei rifiuti, affiancati dai motivi della richiesta. In base ad una deliberazione del locale consiglio comunale, la predetta sostituzione può avvenire per "*le utenze domestiche connesse a nuclei familiari ove sussiste la condizione di indigenza o sono presenti portatori di handicap*". La questione involge i diritti dei soggetti portatori di handicap che, sebbene non menzionati con le relative generalità, potrebbero essere indirettamente identificati.

Ausiliari del traffico

Un recente caso in fase di preliminare approfondimento attiene alla richiesta di collaborazione pervenuta da parte della Procura della Repubblica di Roma in relazione ad accertamenti avviati per controllare la liceità dei trattamenti di dati personali relativi alle contestazioni delle sanzioni previste dal Codice della strada effettuate da ausiliari del traffico.

La vicenda riguarda in particolare profili connessi alla verifica dei presupposti richiesti dalla legge in relazione a comunicazioni di dati personali eventualmente inter-

corse tra un ente locale e la società di cui l'ente si avvale per la gestione del servizio.

Censimento nella Provincia autonoma di Bolzano

Nel corso del 2004 è proseguita intensamente l'attività di collaborazione richiesta al Garante in relazione alle modalità di svolgimento del censimento etnico-linguistico nella Provincia di Bolzano. In seguito ad ampi approfondimenti, anche in collaborazione con le istituzioni europee, nazionali e locali, l'Autorità ha ribadito al Governo le considerazioni, già contenute nei due provvedimenti del 2001, in merito al contrasto tra alcuni profili della disciplina sulla "*proporzionale etnica*" e la normativa in materia di protezione dei dati personali sopravvenuta sul piano internazionale comunitario e nazionale. In particolare, è stata evidenziata la necessità di separare dalle operazioni di censimento decennale della popolazione le dichiarazioni individuali nominative di appartenenza o aggregazione linguistica e l'esigenza che le medesime dichiarazioni divengano facoltative, da esercitarsi *una tantum* solo dalle persone interessate ad usufruire dei previsti benefici, senza la necessità di periodici rinnovi. La conservazione di tali dichiarazioni deve avvenire presso un organo pubblico, escludendo la raccolta intermedia presso gli enti locali e, soprattutto, la creazione di banche dati centralizzate. Pur volendo legittimamente prevenire elusioni o utilizzi strumentali, la normativa deve prevedere che, trascorso un adeguato lasso temporale, comunque inferiore all'attuale decennio, l'interessato possa modificare la dichiarazione, semmai con effetti che si producono decorso un congruo periodo di tempo (*Nota* 2 luglio 2004).

Dopo un ampio e serrato confronto, le istituzioni coinvolte hanno siglato un accordo sulle modifiche da apportare alla normativa provinciale, sottoposto nei giorni scorsi al parere del Garante, il quale valuterà prontamente se –come ipotizzato– sono state recepite diverse sue indicazioni, tenendo peraltro conto di alcuni rilievi critici di recente formulati in una nuova segnalazione inviata da parte di associazioni locali.

2.11. *Attività giudiziaria e informatica giuridica*

Processo civile *on-line*

Il Ministero della giustizia ha chiesto all'Autorità un parere in merito allo schema di decreto ministeriale (successivamente approvato con il d.m. 14 ottobre 2004) finalizzato a rendere pienamente operativo il processo civile telematico.

Il decreto prevede che, tramite un complesso sistema informatico (SICI-Sistema informativo civile), magistrati, avvocati, parti e personale giudiziario, collegati in rete, possano intervenire direttamente nel processo, trasmettendo comunicazioni, notifiche, atti sottoscritti con firma digitale e consultando lo stato del procedimento, senza recarsi necessariamente in tribunale.

Nel parere adottato il 23 luglio 2004, l'Autorità, richiedendo maggiori garanzie per i cittadini, ha tra le altre cose invitato il Ministero ad effettuare una rigorosa individuazione dei soggetti abilitati all'accesso al sistema sulla base delle rispettive specifiche competenze. In considerazione della delicatezza della tematica e della complessità del sistema informativo, l'Autorità ha poi sottolineato l'esigenza che i dati e le informazioni trattati dai soggetti pubblici coinvolti nel funzionamento del sistema debbano essere usati solo per le finalità legate allo svolgimento del processo civile *on-line* e in base alle rispettive funzioni e competenze.

Il Garante ha inoltre richiesto un rafforzamento delle misure di sicurezza e l'individuazione di specifici e congrui termini di conservazione dei dati in ragione del tempo necessario a raggiungere gli scopi per i quali essi sono stati raccolti.

Il decreto (pubblicato in *G.U.* n. 272 del 19 novembre 2004) ha tuttavia recepito solo in minima parte le indicazioni fornite dal Garante.